



Decreto Dirigenziale n. 373 del 16/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI TRITURAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI EDILI" DA REALIZZARSI IN LOC. SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI CAUTANO (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. CO.GE.OR. - CUP 6097

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 833570 del 4.11.2011, la Soc. Co.Ge.Or. srl, con sede in Cautano (BN) alla via San Giovanni n. 21, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di triturazione e trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili" da realizzarsi in loc. San Giovanni nel Comune di Cautano (BN);
- b. che su specifica richiesta del Settore, la Società proponente ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n.41016 del 18.01.2012, prot. reg. n. 266354 del 5.04.2012, prot. reg. n. 737307 del 9.10.2012;
- c. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Ragucci - Taddeo, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- d. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 17.01.2013, ha deciso - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per carenza delle seguenti informazioni e documentazioni:
 - d.1 Esatta tipologia dell'opera ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del Regolamento Regionale n. 2/2000;

- d.2 Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cautano riguardante la zona in cui ricade il sito oggetto dell'intervento;
- d.3 Vincoli imposti dal Piano Paesistico del Taburno nell'area oggetto dell'intervento;
- d.4 Quantità di rifiuti, suddivisi per singola tipologia, per CER, in tonnellate annue, tonnellate giorno, volume anno e volume giorno, specificata per ciascuna operazione di recupero richiesta (R13 e R5) atteso che in relazione è indicata la sola produzione media dell'impianto in 10 mc/ore paria a circa 10t/ore;
- d.5 Planimetria in cui sono puntualmente indicate le aree:
 - d.5.1. di conferimento dei rifiuti per tipologie di rifiuti;
 - d.5.2. di messa in riserva;
 - d.5.3. dello stoccaggio delle materie recuperate;
 - d.5.4. di stoccaggio dei rifiuti di produzione;
 - d.5.5. di lavorazione dei rifiuti;
 - d.5.6. indicazione delle modalità di stoccaggio sia dei rifiuti messi in riserva che delle materie recuperate;
 - d.5.7. indicazione del consumo di acqua per il ciclo di lavorazione dei rifiuti ed il bagnamento del piazzale e/o cumuli;
 - d.5.8. modalità di approvvigionamento di corrente elettrica.
- e. Che con nota prot. reg. n. 153283 del 1.03.2013, si è provveduto a comunicare al proponente – ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 – l'esito della Commissione del 17.01.2013 come sopra riportato;
- f. che la Soc. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 191481 del 15.03.2013, osservazioni e chiarimenti al parere espresso dalla Commissione in data 17.01.2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 1.08.2013, ha deciso - sulla base delle osservazioni presentate dalla Società proponente – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale considerando che:
 - l'impatto generato dal progetto sulla componente suolo e sottosuolo sia non significativo;
 - l'impatto paesaggistico risulta essere basso atteso che il progetto si colloca all'interno di un'area industriale P.I.P. e non alteri significativamente lo stato attuale dei luoghi;
 - durante la fase di costruzione si prevedono impatti di entità limitata e a carattere temporaneo e localizzato,
- e con le seguenti prescrizioni:
 - i lavori non potranno essere eseguiti nel periodo riproduttivo e/o di passo di avifauna migratoria;
 - evitare lavorazioni notturne che possano causare inquinamento acustico e luminoso, arrecando disturbo alla fauna presente;
 - ogni operazione lavorativa deve essere condotta con modalità tale da arrecare il minor danno possibile all'habitat presente, adottando ogni precauzione atta a minimizzare la dispersione di polveri nell'ambiente, compresa la pulizia e la copertura dei mezzi di trasporto;
 - durante i lavori di costruzione e di operatività dell'impianto occorre controllare quotidianamente e monitorare periodicamente la manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici utilizzati per i lavori, smaltire i rifiuti inquinanti e non, da trattenere temporaneamente all'interno del cantiere in luoghi sicuri, secondo le disposizioni normative per il deposito temporaneo, nel rispetto dell'ambiente circostante;
 - al fine di prevenire e azzerare potenziali effetti negativi sulla componente suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere per la costruzione dell'impianto occorrerà recuperare, per quanto possibile, il terreno di risulta degli scavi di fondazione;
 - prima della realizzazione delle opere edilizie, occorrerà procedere alla redazione dello studio geologico esecutivo e la società dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.9/1983 come modificato dall'art.10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009;

- b. che la Soc. Co.Ge.Or. srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 2.01.2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 1.08.2013, il progetto "impianto di triturazione e trattamento rifiuti provenienti da demolizioni edili" da realizzarsi in loc. San Giovanni nel Comune di Cautano (BN), proposto dalla Soc. Co.Ge.Or. srl, con sede in Cautano (BN) alla via San Giovanni n.21, considerando che:
 - l'impatto generato dal progetto sulla componente suolo e sottosuolo sia non significativo;
 - l'impatto paesaggistico risulta essere basso atteso che il progetto si colloca all'interno di un'area industriale P.I.P. e non alteri significativamente lo stato attuale dei luoghi;
 - durante la fase di costruzione si prevedono impatti di entità limitata e a carattere temporaneo e localizzato,e con le seguenti prescrizioni:
 - i lavori non potranno essere eseguiti nel periodo riproduttivo e/o di passo di avifauna migratoria;
 - evitare lavorazioni notturne che possano causare inquinamento acustico e luminoso, arrecando disturbo alla fauna presente;
 - ogni operazione lavorativa deve essere condotta con modalità tale da arrecare il minor danno possibile all'habitat presente, adottando ogni precauzione atta a minimizzare la dispersione di polveri nell'ambiente, compresa la pulizia e la copertura dei mezzi di trasporto;
 - durante i lavori di costruzione e di operatività dell'impianto occorre controllare quotidianamente e monitorare periodicamente la manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici utilizzati per i lavori, smaltire i rifiuti inquinanti e non, da trattenere temporaneamente all'interno del cantiere in luoghi sicuri, secondo le disposizioni normative per il deposito temporaneo, nel rispetto dell'ambiente circostante;
 - al fine di prevenire e azzerare potenziali effetti negativi sulla componente suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere per la costruzione dell'impianto occorrerà recuperare, per quanto possibile, il terreno di risulta degli scavi di fondazione;
 - prima della realizzazione delle opere edilizie, occorrerà procedere alla redazione dello studio geologico esecutivo e la società dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.9/1983 come modificato dall'art.10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base

del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio